

Cassazione: basta una delibera condominiale senza maggioranza qualificata per chiudere un'area di accesso con dei cancelli

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione con sentenza numero 3509 del 23 febbraio 2015 si riferisce a un contenzioso condominiale insorto in relazione a una delibera assembleare che aveva deciso di chiudere l'area di accesso al fabbricato con dei cancelli, al fine di impedire l'ingresso a terzi estranei e regolamentare al meglio il transito pedonale e veicolare.

Con la sentenza in commento la Corte in prima analisi ha voluto chiarire la distinzione tra innovazioni e modificazioni d'uso delle parti comuni, ricordando che per innovazioni devono intendersi "quelle modifiche che, determinando l'alterazione dell'entità materiale o il mutamento della destinazione originaria, comportano che le parti comuni" e che per innovazione vietata ex articolo 1120 del codice civile deve intendersi "quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirino a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lascino immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni."

Per queste ragioni l'installazione di cancelli all'ingresso del condominio, uno per il transito pedonale e uno per il passaggio veicolare, non rientra nel novero delle innovazioni ex articolo 1120 c.c., non comportando il mutamento della destinazione delle parti comuni.

Anzi, fa notare la Suprema Corte, tali opere consentono un uso migliorativo, della cosa comune "impedendo a terzi estranei l'indiscriminato accesso al condominio."

Tale decisione dunque, spiega la Corte di Cassazione, rientra tra i poteri deliberativi dell'assemblea condominiale, riguardando l'uso della cosa comune e, ai fini della validità della delibera, non è richiesta nemmeno la "maggioranza qualificata ovvero l'unanimità dei consensi", poichè trattasi, nel caso de quo, di regolamentazione dell'uso ordinario della cosa comune consistente nel non consentire a terzi estranei al condominio l'indiscriminato accesso alle aree condominiali delimitate dai cancelli."

Corte di Cassazione testo sentenza 23 febbraio 2015, n. 3509

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 febbraio 2015, n. 3509

Dott. Emanuele Mascolo

Cassazione: la legittima difesa non va solo dedotta. Va adeguatamente dimostrata.

Se lei da un calcio negli "zebedei" a suo marito rischia una condanna per lesioni personali. E se vuole ottenere la scriminante della legittima difesa, non può limitarsi a dedurre di aver agito per la necessità di difendersi da un comportamento aggressivo del marito.

Per ottenere la scriminante di cui all'art. 52 del codice penale occorre sempre specificare "le circostanze in cui si sarebbe spiegata" e indicare da quale pericolo incombente ci si è dovuti difendere.

È quanto afferma la V Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza numero 9693 del 5 marzo 2015 che ha confermato un verdetto di condanna per lesioni nei confronti di una donna che aveva colpito suo marito nelle parti basse.

Contro la sentenza di condanna per lesioni personali semplici la donna ha proposto ricorso per Cassazione lamentando il mancato riconoscimento della della legittima difesa.

Il giudice di ultima istanza, ha ritenuto però manifestamente infondato il ricorso sia perché il giudice di merito ha emesso sentenza di condanna sulla base di una testimonianza adeguatamente riscontrata, (ovvero sulla base delle dichiarazioni della persona offesa assistite da idoneo certificato medico, che attestava lesioni perfettamente compatibili col racconto) sia perché la tesi della legittima difesa è rimasta - nella prospettazione della difesa - solo un'ipotesi, non suffragata da alcuna evenienza processuale e svalutata dalla mancata specificazione delle circostanze in cui si sarebbe spiegata, nonché dalla mancata indicazione del pericolo che incombeva sull'imputata la quale, peraltro, non aveva negato che nel divincolarsi potesse aver colpito il marito.

Come si legge nel testo della sentenza qui sotto allegata, il giudice di legittimità non ravvisa un travisamento delle dichiarazioni dell'imputata e una sottovalutazione delle dichiarazioni del teste a discarico: quest'ultimo, per non essere stato presente ai fatti, non poteva sapere come si erano svolti e la circostanza che la donna giunse da lui trafelata o impaurita non era indice che fosse stata aggredita, potendo palesarsi in quello stato d'animo solo perché temeva la reazione dell'uomo che era stato da lei colpito.

Cassazione Penale, testo sentenza 5 marzo 2015, n. 9693

Giovanna Molteni

Il demansionamento del lavoratore

Lo ius variandi nel codice civile

L'articolo 2103 del codice civile disciplina l'esercizio del cosiddetto ius variandi, ossia il potere di variare le mansioni rispetto a quelle assegnate in fase di assunzione. La norma prevede che il lavoratore debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia acquisito o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione e sancisce la nullità di ogni patto contrario.

Pertanto, lo ius variandi si configura sia in senso orizzontale con l'attribuzione di mansioni equivalenti, sia in senso verticale con il conferimento di mansioni di carattere superiore. Per contro, è esclusa, pena la nullità dell'atto, la possibilità del demansionamento del lavoratore e tale sbarramento opera tanto nell'ipotesi in cui il demansionamento operi per atto unilaterale da parte del datore di lavoro quanto nel caso di un accordo in tal senso tra le parti.

In questa pagina: [Lo ius variandi nel codice civile](#) | [Le deroghe all'articolo 2103 c.c. previste dall'ordinamento](#) | [Il demansionamento nelle situazioni di crisi aziendale: la giurisprudenza sul punto](#) | [Il Jobs Act e il demansionamento](#) | [Articoli e sentenze in materia di demansionamento](#) | [Una selezione di massime della Cassazione in materia di demansionamento](#)

[Le deroghe all'articolo 2103 c.c. previste dall'ordinamento](#)

In un'ottica di contemperamento tra l'esigenza della conservazione del posto di lavoro e il diritto del lavoratore a non essere adibito a mansioni inferiori, alcune leggi speciali prevedono la possibilità per il datore di lavoro di adibire il dipendente allo svolgimento di mansioni inferiori. Più precisamente, il regime delineato dall'articolo 2103 c.c. viene derogato -ma con conservazione della retribuzione più favorevole- nel caso del lavoratore divenuto inabile a seguito di infortunio o malattia (Legge n. 68 del 1999) ovvero della lavoratrice in gravidanza nel caso in cui le mansioni di assunzione rientrino tra le mansioni a rischio o interdette in relazione allo stato della lavoratrice (D. Lgs. n. 151 del 2001). Il demansionamento può essere previsto anche dagli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di mobilità che stabiliscano l'assegnazione dei lavoratori in esubero allo scopo di evitare il licenziamento (Legge n. 223 del 1991).

[Il demansionamento nelle situazioni di crisi aziendale: la giurisprudenza sul punto](#)

Secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, la limitazione dello ius variandi prevista dall'articolo 2103 c.c. mira ad impedire la modifica in pejus delle mansioni del lavoratore contro la sua volontà ed in suo danno, salvo venga provato in fatto che il demansionamento sia disposto con il

consenso del lavoratore finalizzato ad evitare il licenziamento reso necessario da una situazione di crisi aziendale.

La contrattazione collettiva è legittimata a porre meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale tra esse per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica senza per questo incorrere nella sanzione di nullità del secondo comma dell'articolo 2103.

Il Jobs Act e il demansionamento

Nel Jobs Act è stata inserita una disposizione concernente la possibilità di modificare le mansioni del lavoratore in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento. La legge delega prevede, inoltre, che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle menzionate.

Sul Jobs act vedi anche:

» In vigore il Jobs Act. I contenuti in breve e il testo del provvedimento pubblicato in Gazzetta

» La tutela del licenziamento Jobs Act

Articoli e sentenze in materia di demansionamento

Il demansionamento. Una pronuncia della Cassazione sui criteri per accertare e quantificare il danno - Avv. Francesco Pandolfi - 02/03/15 - Avv. Francesco Pandolfi - cassazionista Interessante pronuncia della Corte di Cassazione sezione L civile in tema "demansioname...

Differenze tra danno da mobbing e danno da demansionamento - Avv. Francesco Pandolfi - 26/02/15 - Avv. Francesco Pandolfi - cassazionistaE' possibile distinguere con estrema precisione tra "danno da mobbing" e "danno da demansio...

Cassazione: ruolo di dirigente e fondamento della domanda di risarcimento del danno da demansionamento- Licia Albertazzi - 24/03/14 - di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 6230 del 18 Marzo 2014. In relazione al disposto d...

Cassazione: inesistente il giustificato motivo oggettivo per il licenziamento del dipendente che subisce un progressivo demansionamento - L.S. - 21/01/14 - La Corte di Cassazione, con sentenza n. 902 del 17 gennaio 2014, ha ribadito che "in materia di licenziamenti individuali per gi...

Cassazione: Non può considerarsi demansionamento lo spostamento del dirigente per esigenze economiche dell'azienda - C.G. - 02/12/13 - di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 26516 del 27 novembre 2013. Non si può confi...

Il demansionamento dell'infermiere nelle cooperative sociali - Prof. Mauro Di Fresco - 25/11/13 - Associazione Avvocatura di Diritto Infermieristico: il demansionamento dell'infermiere è ormai alla base dell'organizzazione siste...

Comandante della Polizia Municipale: il demansionamento costituisce mancato rinnovo dell'incarico e non attribuisce il diritto al risarcimento -C.G. - 28/10/13 - di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 24035 del 23 ottobre 2013. Non sussiste il danno ...

Demansionamento e dequalificazione del dirigente: è legittimo il risarcimento del danno non patrimoniale -C.G. - 21/10/13 - di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 23530 del 16 ottobre 2013. In caso di licenziam...

Cassazione: il demansionamento non può essere legittimato dalla volontà di impedire il licenziamento - L.S. - 21/09/13 - La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21356 del 18 settembre 2013, ha affermato che "non può ritenersi che il demansionamento si...

Cassazione: trasferimento del lavoratore e demansionamento - L.S. - 27/07/12 - La Corte di Cassazione, con sentenza 23 marzo 2012 n. 4709 è tornata ancora una volta a occuparsi del tema licenziamento per gius...

La chiusura dei ROT un caso di demansionamento infermieristico - Prof. Mauro Di Fresco - 16/03/12 - Un infermiere in ruolo all'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, ha manifestato delle lamentele su diverse disposizi...

Cassazione: in tema di demansionamento incombe sul lavoratore l'onere della prova del danno subito - L.S. - 12/10/11 - La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20663 del 7 ottobre 2011 ha affermato che "in tema di demansionamento e di dequalificazion...

Cassazione: sì al danno non patrimoniale per prolungato demansionamento - L.S. - 29/09/11 - La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19413 del 23 settembre 2011, ha affermato che il demansionamento è fonte non solo di danno...

Ministero del Lavoro: ipotesi di legittimo demansionamento - L.S. - 27/09/11 - Può considerarsi lecito il patto di demansionamento sottoscritto tra il datore e la lavoratrice madre, rientrante in servizio in e...

Cassazione: demansionamento o dequalificazione, il riconoscimento del risarcimento al dipendente non ricorre automaticamente - L.S. - 08/03/11 - Nei casi di demnsionamento o dequalificazione professionale, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del dann...

Cassazione: il lavoratore che contesta il demansionamento non può poi acconsentire all'espletamento di mansioni inferiori - L.S. - 22/02/11 - "Quando il datore di lavoro procede a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in particolare per soppressione del reparto...

Una selezione di massime della Cassazione in materia di demansionamento

Cassazione civile sezione lavoro 26/01/2015 n. 1327

In tema di demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva, non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale.

Cassazione civile sezione lavoro 29/09/2014 n. 20473

In caso di accertato demansionamento professionale, la liquidazione del danno alla professionalità del lavoratore non può prescindere dalla prova del danno e del relativo nesso causale con l'asserito demansionamento, ferma la necessità di evitare, trattandosi di danno non patrimoniale, ogni duplicazione con altre voci di danno non patrimoniale accomunate dalla medesima fonte causale.

Cassazione civile sezione lavoro 19/09/2014 n. 19778

In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, di natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto

Cassazione civile sezione lavoro 09/09/2014 n. 18965

Accertato il demansionamento, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno professionale. La quantificazione di tale danno può essere operata dal giudice di merito in via equitativa, tenendo conto dei soli giorni lavorativi in cui la professionalità è stata compromessa.

Cassazione civile sezione lavoro 21/08/2014 n. 18121

In forza dell'art. 2103 cod. civ. il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, non rilevando in alcun modo che l'assegnazione a mansioni inferiori sia temporanea, o effettuata solo per il tempo occorrente alla realizzazione di una nuova struttura produttiva.

Cassazione civile sezione lavoro 07/08/2014 n. 17755

Deve essere respinta la domanda per perdita di chance sulla base della mancata allegazione di fatti idonei a comprovare che il lavoratore abbia subito una compromissione effettiva delle sue concrete aspettative di natura professionale a causa della dequalificazione subita o dell'atteggiamento discriminatorio del datore di lavoro.

Cassazione civile sezione lavoro 11/07/2014 n. 16012

In tema di demansionamento illegittimo, ove venga accertata l'esistenza di un comportamento contrario all'art. 2103 cod. civ., il giudice di merito, oltre a sanzionare l'inadempimento dell'obbligo contrattualmente assunto dal datore di lavoro con la condanna al risarcimento del danno, può emanare una pronuncia di adempimento in forma specifica, di contenuto soddisfacente dell'interesse leso, intesa a condannare il datore di lavoro a rimuovere gli effetti che derivano dal provvedimento di assegnazione delle mansioni inferiori, affidando al lavoratore l'originario incarico, ovvero un altro di contenuto equivalente. L'obbligo del datore di lavoro è derogabile solo nel caso in cui provi l'impossibilità di ricollocare il lavoratore nelle mansioni precedentemente occupate, o in altre equivalenti, per inesistenza in azienda di tali ultime mansioni o di mansioni ad esse equivalenti.

Il reato di molestie attraverso l'uso dei social network

Una recente decisione della Suprema Corte (Cass. pen. Sez. I, 11-07-2014, n. 37596) ha chiarito che integra il reato di cui all'art. 660 codice penale l'invio di messaggi molesti, "postati" sulla pagina pubblica di Facebook della persona offesa, trattandosi di luogo virtuale aperto all'accesso di chiunque utilizzi la rete e quindi di "luogo aperto al pubblico".

I Giudici in particolare hanno precisato che l'espressione "luogo pubblico o aperto al pubblico", che non accompagnata dalla condizione della contemporanea presenza di più persone, ricorre nella previsione di talune fattispecie di reato, come ad esempio negli artt. 352, 404, 405, 660 c.p., ecc., deve intendersi, per luogo pubblico quello di diritto o di fatto continuativamente libero a tutti o a un numero indeterminato di persone mentre, per luogo aperto al pubblico, quello anche privato, al quale però, un numero indeterminato di persone ovvero un'intera categoria di persone, può accedervi senza limite o nei limiti della capienza, ma ciò solo in determinati momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo. Ne consegue dunque che la possibilità di considerare un luogo privato "aperto al pubblico", è questione di fatto in quanto dipende dalle condizioni all'accesso poste dal titolare dello ius excludendi.

La sentenza in commento pone una - delle molte - questioni applicative in materia di violazione del precetto penale in relazione a condotte realizzate sul web (in particolare facebook). Più precisamente la vicenda attiene alla configurabilità, in tali ipotesi, del reato di molestie, ex art. 660 codice penale, alla luce del tenore letterale della disposizione in esame: "in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono".

Appare immediatamente evidente il conflitto tra due opposti interessi: da un lato la comunicazione internet, ed in particolar modo i social network, consentono, con nuove modalità, offesa di interessi penalmente tutelati; dall'altro non si può prescindere dai generali principi di tassatività del precetto penale e del divieto di analogia in malam partem.

Naturalmente tale rilievo non può essere generalizzato, atteso che per determinate figure criminose non è ipotizzabile alcuna questione di violazione del principio di tassatività. La Giurisprudenza di merito e di legittimità si è già pronunciata sulla diffamazione aggravata dal "mezzo di pubblicità" (art. 595 co. 3 c.p.) in relazione alla pubblicazione di frasi offensive dell'altrui reputazione pubblicate dall'autore del fatto sul proprio profilo di Facebook. In questo caso non vi è ragione di porre dubbio alcuno sulla riconducibilità del social network al concetto di mezzo di pubblicità.

La Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. V, 23 aprile 2014, n. 25774) non ha avuto difficoltà a ritenere integrato il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) nel caso del soggetto che realizzi un profilo servendosi dell'immagine di una persona rimasta all'oscuro dell'accaduto.

Nondimeno questi strumenti informatici possono divenire "eco" per la commissione di specifici reati: si pensi ad esempio alla istigazione a delinquere (art. 414 c.p.) o alla propaganda di idee razziste (art. 3, comma 1 lett. a), l. 13 ottobre 1975, n. 654). Nel primo caso la norma incriminatrice richiede un'istigazione avvenuta pubblicamente, ovvero (in base alla definizione legale di cui all'art. 266, co. 4 c.p.) col mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda: una formulazione ampia che permette di ricondurvi - senza violare il principio di tassatività - anche l'istigazione avvenuta a mezzo Facebook. Nel secondo caso, poi, la legge nulla dice in ordine al mezzo di diffusione della propaganda razzista, permettendo dunque la realizzazione della condotta anche attraverso Facebook.

Non possono, infine, essere disconosciuti gli specifici interventi del legislatore in materia. La legge 172 del 2012 ha inserito una precisa figura criminosa nell'art. 609-undecies c.p.: "chiunque allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600- quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a

carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione".

Ma pure il recentissimo decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7 in materia di contrasto al terrorismo, con gli artt. 1 e 2 introduce un aggravamento di pena se il fatto e' commesso mediante strumenti informatici o telematici nel caso dell'art. 270 quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), nonché degli artt. 302 (istigazione a commettere un delitto doloso contro la personalità dello Stato), 414, terzo comma (pubblica apologia di delitto) e 414, quarto comma (pubblica istigazione o apologia di delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità)

Ciò chiarito in linea di premessa i Giudici di Piazza Cavour ritengono configurabile il reato di molestie ex art. 660 c.p. con il mezzo di internet ritenendo Facebook assimilabile ad un luogo pubblico.

All'imputato era stato contestato il reato di cui all'art. 660 c.p. perché, quale caporedattore di un giornale, per petulanza o altri biasimevoli motivi, aveva molestato una redattrice del giornale con ripetuti e continui apprezzamenti volgari e a sfondo sessuale nonché inviandole - sotto pseudonimo - messaggi sgraditi attraverso la pagina di Facebook.

Il Tribunale di Livorno assolveva l'imputato dal reato di cui all'art. 660 c.p. con la formula "il fatto non sussiste" escludendo che si trattasse di luogo pubblico o aperto al pubblico. Quanto ai fatti commessi utilizzando Facebook l'imputato veniva invece assolto con la formula "il fatto non e' previsto dalla legge come reato", ritenendosi che l'invio di tale genere di messaggi non integrasse il reato contestato.

La Corte d'Appello di Firenze - in riforma della decisione di primo grado - dichiarava l'imputato colpevole del reato a lui ascritto e lo condannava alla pena di un mese di arresto. In particolare, con riferimento alle molestie realizzate sul luogo di lavoro e in presenza dei colleghi, la Corte affermava che la redazione di un giornale puo' considerarsi luogo aperto al pubblico. Riteneva integrato il reato anche in relazione alla condotta posta in essere mediante messaggi inviati sotto pseudonimo sulla pagina Facebook della vittima, in quanto Facebook deve considerarsi una community aperta accessibile a chiunque.

Per quanto di rilievo ai fini della presente disamina è di interesse il ragionamento dei Giudici di legittimità. La riconducibilità delle condotte alla fattispecie di cui all'art. 660 c.p. non dipende tanto dall'assimilabilità della comunicazione telematica alla comunicazione telefonica, quanto dalla natura stessa di Facebook, considerato "luogo virtuale" aperto all'accesso di chiunque utilizzi la rete e quindi assimilabile ad un luogo pubblico. A parere della Corte, infatti, sembra "innegabile che la piattaforma sociale Facebook rappresenti una sorta di agorà virtuale, o meglio una piazza immateriale che consente un numero indeterminato di accessi e di visioni".

Con riferimento allo specifico tema dei messaggi inviati con posta elettronica o tramite MSN (Messenger) si segnalano Cass. pen., Sez. I, 27 settembre 2011, n. 36779 e Cass. pen., Sez. I, 7 giugno 2012, n. 24670. Il principio espresso chiarisce che ai fini della configurabilità del reato di molestia o disturbo alla persona, al mezzo del telefono deve equipararsi qualsiasi mezzo di trasmissione - tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza - di voci e suoni imposti al destinatario senza alcuna possibilità di sottrarsi all'immediata interazione con il mittente, se non dismettendo l'uso del telefono.

Alla luce di quanto sopra osservato si deve concludere che " se l'utente ha la possibilità di visualizzare la piattaforma Facebook sul proprio cellulare tramite apposita applicazione e sceglie - tra le opzioni del proprio profilo - che l'arrivo di messaggi sulla c.d. bacheca personale sia segnalato da una e-mail o da un avviso acustico che ne indica il recepimento, si viene a riprodurre la stessa modalità di ricezione dei messaggi di posta elettronica su cellulare, oramai equiparata dalla Cassazione, nel reato di molestia o disturbo alle persone, all'uso del telefono " (cfr. Molestie via facebook: tra divieto di analogia ed esigenze di adeguamento alle nuove tecnologie, Maria Chiara Ubali - penalecontemporaneo.it)

L'autrice, per altro verso, prendendo le mosse dall'elaborazione giurisprudenziale dei concetti di luogo pubblico e di luogo aperto al pubblico evidenzia una lesione del principio di tassatività della norma penale o comunque una ipotesi di analogia in malam partem , laddove si dovesse ritenere facebook "luogo aperto al pubblico" per quei "profili" ove l'accesso è condizionato al "riconoscimento dell'amicizia" da parte del titolare.

L'argomento non è condivisibile.

La giurisprudenza, e concordemente la dottrina, hanno definito luogo pubblico quello normalmente e continuamente libero, di diritto o di fatto, a tutti o a un numero indeterminato di persone, ed al quale è possibile accedere senza alcuna limitazione o condizione. Per quanto riguarda invece il concetto di luogo aperto al pubblico, la Cassazione ha avuto recentemente occasione di affermare che e' qualificabile come tale "quel luogo al quale ciascuno puo' accedere in determinati momenti, oppure osservando determinate condizioni, poste da chi esercita un diritto sul luogo stesso ovvero quello al quale puo' accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti" (Cass. pen., Sez. III, 5 dicembre 2013, n. 7769) .

Nessun dubbio può essere posto sulla circostanza che internet - e nella specie un social network - costituisca a tutti gli effetti un "luogo" di incontro fra più soggetti, non potendosi operare alcuna differenza (giuridicamente rilevante) fra "luogo reale" e "luogo virtuale".

Ma non pare nemmeno possibile negare che quel “luogo virtuale” sia un luogo aperto al pubblico nel senso voluto dall’art. 660 c.p. L’accesso può essere, invero, subordinato a determinate condizioni o requisiti (si immagini i “gruppi facebook” riservati ai membri di una associazione o a determinate categorie professionali ovvero a soggetti che condividono determinati interessi). Tale concetto non muta anche nell’ipotesi di accesso condizionato alla c.d. “amicizia”, cioè al soddisfacimento di una serie di requisiti (sebbene non oggettivi e soggettivamente determinati).

Certamente sarebbe auspicabile sul punto un intervento del legislatore per evitare, nel tempo, oscillazioni ed ambiguità interpretative. Intervento che potrebbe semplicemente realizzarsi inserendo nel testo normativo la riferibilità del reato a condotte di molestie poste in essere attraverso mezzi informatici .

Avv. Tiziana MASOERO foro di Torino

Cassazione: la sentenza di non luogo a procedere deve motivare sulla inutilità del giudizio. E la motivazione deve essere coerente e comprensibile

Con sentenza n. 8625/2015 la Corte di Cassazione ha ricordato che il GIP, all’esito dell’udienza preliminare se intende emettere sentenza di non luogo a procedere, deve motivare sulla inutilità del giudizio e deve conformare la motivazione del proprio provvedimento al modello normativo, che esige “completezza, linearità dell’argomentazione, coerenza e, in ultima analisi, comprensibilità”.

Insomma una vera e propria tiratina d’orecchie per un provvedimento la cui motivazione, come si legge in sentenza, è talmente criptica e contratta che non è dato trarne alcuna conseguenza sicura.

La Cassazione fa anche notare che il GIP non è tenuto ad apprezzare la colpevolezza dell’imputato, ma “solo la ragionevole probabilità che il dibattimento culmini con un accertamento positivo circa il fondamento dell’ipotesi accusatoria”.

La sentenza di non luogo a procedere quindi non deve contenere indebite anticipazioni del giudizio di merito, ma deve maturare attraverso la convinzione che la carenza di elementi per la condanna resterebbe tale anche all’esito di un dibattimento e di un’istruttoria “condotta secondo linee ragionevolmente concepibili”.

La motivazione della sentenza di non luogo a procedere deve dunque enunciare un giudizio di inutilità del dibattimento.

Nel caso preso in esame dei giudici di piazza Cavour il GIP aveva disposto il non luogo a procedere nei confronti di un agente di polizia penitenziaria che aveva tentato di introdursi ad una festa danzante riservata ai soli invitati, esibendo il suo tesserino di polizia alla guardia giurata che si trovava all'ingresso.

Nella circostanza aveva anche tentato di usare la forza per entrare ma senza riuscirci.

Una simile condotta era stata considerata irrilevante dal GIP anche in considerazione del fatto che era maturata una volontaria desistenza dell'interessato.

Secondo il pubblico ministero però il giudice territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che l'irrilevanza della condotta ex articolo 56 comma 3 del codice penale sarebbe esclusa per il fatto che la pretesa di entrare nel locale era fallita solo per la resistenza della guardia giurata e non certo per una volontaria desistenza.

La Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato spiegando che il giudice del rinvio dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio tenendo conto della regola di quell'articolo 425 del codice di procedura penale (sentenza di non luogo a procedere) e nel contempo motivare con coerenza e comprensibilità.

A.V

Cassazione: Se l'incendio è dolosamente appiccato da ignoti il proprietario non risponde dei danni provocati al fabbricato adiacente

La Corte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 3953 del 26 Febbraio 2015.

In caso di incendio dolosamente appiccato da ignoti, il proprietario dello stabile colpito non risponde dei danni nei confronti dei proprietari delle unità abitative adiacenti.

È quanto afferma la corte di cassazione dopo aver ripercorso l'iter logico-argomentativo adottato dalla Corte di merito, ritenendolo infine esente da vizi.

La Suprema corte richiama un principio consolidato, secondo il quale "in materia di responsabilità da cose in custodia (...) il nesso causale deve essere negato non solo in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ma anche nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale e per ciò stesso imprevedibile (c.d. fortuito incidentale), ancorchè indipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima".

Il giudice del merito avrebbe dunque correttamente rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata dai vicini proprietari danneggiati dato che l'azione è stata posta in essere da ignoti criminali in orario notturno, i quali hanno dato fuoco ai locali interessati a mezzo lancio di bottiglie incendiarie. Le accertate modalità dell'attacco sono state infatti valutate nel senso da poter eludere qualsiasi tipo di sorveglianza, integrando in tal modo fatto esterno, eccezionale e imprevedibile, idoneo ad interrompere il nesso causale tra condotta ed evento e dunque ad escludere la responsabilità del custode. Il ricorso proposto dai danneggiati è rigettato. Qui sotto il testo della sentenza.

(06/03/2015 - Avv. Licia Albertazzi)

Cassazione: costretto a fare il "tappabuchi"? Non c'è mobbing se gli incarichi sono compatibili con le mansioni del lavoratore

Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 4174 del 2 Marzo 2015.

Non si può parlare di mobbing per il semplice fatto che un lavoratore sia stato adibito a svolgere una pluralità di incarichi e a sostituire spesso colleghi assenti. Ciò che conta è che tali incarichi siano compatibili con le mansioni del lavoratore.

Perché si possa parlare di mobbing occorre dimostrare che il datore di lavoro abbia posto in essere un disegno persecutorio caratterizzato da continue condotte vessatorie.

Nel caso di specie il lavoratore aveva anche lamentato l'insorgere di uno stato di depressione sostenendo che la malattia sarebbe stata direttamente ricollegabile alla causa di servizio (essendo stato lo stesso sottoposto a continua fonte di stress).

In realtà una consulenza tecnica d'ufficio aveva attestato che il disturbo non avrebbe avuto origini professionali.

Per integrare la fattispecie di mobbing secondo la Corte è comunque indispensabile che l'interessato, in sede processuale, produca adeguato materiale probatorio idoneo a fondare nel giudice il convincimento della sussistenza di un nesso causale tra l'evento che si presume dannoso e l'insorgere di patologia direttamente attribuibile alla causa di servizio, nonché dimostri la sussistenza di comportamenti, posti in essere dal datore di lavoro, idonei a generare nella vittima un acuto e protratto stress psicofisico.

In altri termini per sussistere il mobbing occorre che, nel merito, l'interessato provi che sono stati effettivamente posti in essere "comportamenti persecutori, discriminatori o lesivi della dignità o della salute del dipendente".

Nei due gradi di merito i giudici del lavoro hanno rilevato come le mansioni assegnate al dipendente (a suo dire, dequalificanti, essendo stato usato come "tappabuchi" in caso di assenze di colleghi) non abbiano assunto i caratteri della degradazione psicofisica e professionale, rientrando in ogni caso gli stessi entro gli obblighi contrattualmente previsti.

(05/03/2015 - Avv. Licia Albertazzi)

Cassazione: chiarimenti sui diversi effetti giuridici che conseguono in caso di cessazione della materia del contendere e transazione

Con la sentenza n. 3598, depositata il 24 febbraio 2015 (qui sotto allegata), la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare le differenti conseguenze in ambito processuale di transazione e cessazione della materia del contendere: in presenza di una transazione tra le parti, il giudice emette una pronuncia di merito rigettando la domanda stante la valenza preclusiva dell'atto; in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice emette una pronuncia di rito.

Nel caso di specie, una società convenuta in primo grado per la risoluzione di un contratto di locazione e il risarcimento del danno produceva in giudizio l'atto di transazione stipulato con la società attrice, mentre quest'ultima iniziava una nuova causa per l'annullamento della predetta transazione adducendo l'incapacità del legale rappresentante e/o il dolo di controparte.

A seguito della riunione dei due procedimenti, il giudice di primo grado rilevava il carattere novativo della transazione e rigettava la domanda per cessazione della materia del contendere.

Risultata soccombente anche in appello, la società attrice ricorreva allora in Cassazione, contestando la pronuncia di cessazione della materia del contendere in base alle cesure già mosse nei precedenti gradi di giudizio circa il contenuto transattivo dell'atto, la portata effettiva dello stesso e la domanda del suo annullamento.

Nell'accogliere il ricorso, la Corte di legittimità rilevava che, in caso di controversia sulla rilevanza giuridica e sul contenuto di una transazione tra le parti, tale controversia deve essere risolta; in altre parole, in siffatta ipotesi, si rende necessaria una decisione dell'infondatezza della pretesa, per effetto o novativo (in caso di transazione novativa) o impeditivo (in caso di transazione semplice), e il giudice del merito non può adottare la formula definitiva della cessazione della materia del contendere ma, qualora riconosca - come nel caso di specie - che l'accordo investe tutti i rapporti contenziosi tra le parti, deve adottare quella dell'infondatezza della domanda.

Invero, "mentre la declaratoria di cessazione della materia del contendere è in effetti una pronunzia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, inidonea a formare il giudicato sostanziale, ma solo processuale, limitandosi tale efficacia di giudicato, appunto, al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, la decisione sulla rilevanza e sul contenuto della transazione costituisce un rigetto nel merito della domanda, impedita appunto dalla transazione (novativa o semplice che sia)".

Avv. Laura Bazzan